



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
GIUNTA COMUNALE

Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. del

128 del 28.04.2022

INDICE

TITOLO I - COMPOSIZIONE DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 1 - Composizione

Art. 2 - Nomina della Giunta Comunale

Art. 3 - Cause ostative

Art. 4 - Deleghe agli Assessori ed incarichi ai Consiglieri

Art. 5 - Vice Sindaco – Sostituzione del Sindaco

Art. 6 - Revoca degli Assessori e del Vice Sindaco

Art. 7 - Dimissioni degli Assessori

Art. 8 - Altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

Art. 9 - Decadenza della Giunta

TITOLO II - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 10 - Competenza generale

Art. 11 - Compiti istituzionali

Art. 12 - Proposte di deliberazione

Art. 13 - Proposte al Consiglio

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 14 - Presidenza

Art. 15 - Convocazione

Art. 16 - Regole per lo svolgimento dell'adunanza

TITOLO I

COMPOSIZIONE DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 1

Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattro Assessori nominati dal Sindaco, compreso il Vice Sindaco. Di norma ciascun sesso deve essere rappresentato tra gli Assessori in misura non inferiore ad un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso.

Art. 2

Nomina della Giunta Comunale

1. Gli Assessori sono scelti tra i membri del Consiglio Comunale. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri purché in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed abbiano comprovate esperienze specifiche relative alle funzioni dell'Assessorato.

2. La nomina degli Assessori componenti la Giunta Comunale è disposta con decreto del Sindaco da adottarsi successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri.

3. Il decreto di nomina di cui al comma precedente, datato e sottoscritto dal Sindaco, è sottoscritto per accettazione dagli interessati innanzi al Segretario generale del Comune e successivamente comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Art. 3

Cause ostative

1. Non possono essere nominati Assessori:

a) gli amministratori delle Casse di risparmio operanti nel territorio comunale;

b) i rappresentanti legali, gli amministratori o sindaci delle società che riscuotono i tributi e le altre entrate del Comune;

c) il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;

d) coloro che sono stati riconosciuti responsabili di danni causati all'Ente con dolo o colpa grave e tali da determinarne il dissesto.

Art. 4

Deleghe agli Assessori ed incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco, nell'atto di nomina, di norma conferisce agli Assessori le deleghe per l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici comunali e dei servizi di competenza statale nell'ambito dei settori agli stessi specificatamente assegnati.
2. L'atto di delega:
 - a) deve essere sottoscritto per accettazione dall'Assessore delegato con le modalità indicate all'articolo 2;
 - b) non può conferire il potere di subdelega;
 - c) può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco con proprio atto motivato.
3. Per effetto della delega sono altresì attribuite ai singoli Assessori tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite.
4. In caso di assenza temporanea del delegato le funzioni sono svolte dal delegante senza necessità di provvedimento alcuno.
5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio medesimo.
6. Ciascun Assessore è tenuto a riferire alla Giunta, e periodicamente alla Commissione consiliare competente nella materia delegata, sullo stato di attuazione dei programmi comunali di settore.
7. Anche nelle materie delegate agli Assessori Comunali con proprio atto il Sindaco può incaricare sulle singole attività, con funzioni referenti, i singoli Consiglieri Comunali che riferiscono del loro operato direttamente al Sindaco ovvero agli Assessori se delegati.

Art. 5

Vice Sindaco – Sostituzione del Sindaco

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto un Vice Sindaco che è scelto tra gli Assessori e che lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dell'esercizio delle funzioni, salvo il caso di dimissioni volontarie.
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, tutte le funzioni del Sindaco sono svolte dall'Assessore Comunale che precede nell'ordine gli altri Assessori nell'atto di nomina della Giunta Comunale.

Art. 6

Revoca degli Assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco, anche senza previa comunicazione di avvio del procedimento, può revocare, anche singolarmente, le materie delegate agli Assessori e/o a Vicesindaco con proprio atto ovvero la stessa nomina ad Assessore Comunale.
2. Tutti i provvedimenti di revoca sia della delega che eventualmente della nomina, sono comunicati al Consiglio Comunale nella prima riunione successiva all'adozione.

Art. 7

Dimissioni degli Assessori

1. Ciascun Assessore può rinunciare alle proprie deleghe ovvero alla propria carica con apposito atto scritto di dimissioni da presentarsi al Sindaco.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale, una volta protocollate, sono immediatamente efficaci.
3. Il Sindaco provvede ad informare delle dimissioni il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 8

Altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

1. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, gli Assessori cessano dalla carica:
 - a) per morte;
 - b) a seguito di rimozione, senza comunicazione di avvio del procedimento, nei seguenti casi:
 - compimento di atti contrari alla Costituzione;
 - gravi e persistenti violazioni di legge, previa diffida ad ottemperare;
 - gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per sopravvenuta ineleggibilità e/o incompatibilità specifica alla carica di Assessore.

Art. 9

Decadenza della Giunta

1. La Giunta Comunale, intesa quale organo collegiale di governo del Comune, decade nei seguenti casi:
 - a) scadenza del quinquennio;
 - b) scioglimento del Consiglio Comunale;
 - c) dimissioni irrevocabili e contestuali di tutti gli Assessori;
 - d) impedimento permanente, dimissioni irrevocabili, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la Giunta Comunale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 10

Competenza generale

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge i seguenti compiti fondamentali:
 - a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune;
 - b) compie tutti gli atti di che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
 - c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - d) elabora gli obiettivi e definisce la strategia amministrativa dell'Ente;
 - e) emana direttive e verifica i risultati della gestione da parte dell'apparato burocratico.
 - f) definisce, all'inizio di ogni anno e su proposta del Segretario Generale, le risorse di bilancio da attribuire agli stessi per le materie di rispettiva competenza;
 - g) verifica costantemente sulla corrispondenza tra la gestione dei fondi da parte del personale incaricato di funzioni dirigenziali e gli obiettivi fissati;

h) determina, su proposta del Segretario Generale, gli obiettivi che ogni singolo settore dell'amministrazione deve raggiungere, indicando i mezzi e le risorse all'uopo destinate.

Art. 11

Compiti istituzionali

1. Rientrano tra i compiti istituzionali della Giunta:
 - a) la determinazione dell'indennità di funzione spettante ai propri componenti;
 - b) lo svolgimento di attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c) la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale e di tutti gli atti ad esso correlati;
 - d) la funzione referente sulla propria attività al Consiglio Comunale.

Art. 12

Proposte di deliberazioni

1. Gli Uffici Comunali debbono inoltrare alla Giunta, tramite la Segreteria Generale, le proposte di Deliberazione corredate da una bozza di deliberazione comprensiva degli allegati, della documentazione a fondamento del provvedimento richiesto e munite dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
2. Le proposte di Deliberazione di cui al comma precedente sono illustrate dal Sindaco e dagli Assessori in base alle rispettive deleghe e sulle stesse si apre la discussione al termine della quale il Presidente richiede l'approvazione.

Art. 13

Proposte al Consiglio

1. L'attività propositiva di cui all'art. 11 lett. b) è svolta dalla Giunta anche attraverso la predisposizione di proposte scritte e corredate dai prescritti pareri.
2. Le proposte per il Consiglio Comunale sono trasmesse a cura del Segretario Generale al Presidente del Consiglio, corredate di tutti i documenti necessari.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 14

Presidenza

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. In mancanza di entrambi, ovvero quando il Sindaco e/o il Vice Sindaco sono tenuti ad astenersi, la presidenza è assunta dall'Assessore individuato ai sensi del precedente art. 5, comma 2.

2. Al Presidente della Giunta competono i seguenti adempimenti:

- a) dichiarare aperta la seduta;
- b) concedere la parola ai singoli Assessori sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) regolare la discussione;
- d) riassumere la discussione;
- e) indire la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno;
- f) proclamare i risultati della votazione.

Art. 15

Convocazione

1. Il Sindaco stabilisce data e ora delle sedute e convoca la Giunta con ogni mezzo idoneo.

2. Il Sindaco fissa l'ordine del giorno in raccordo con il Segretario Generale coadiuvato dall'Ufficio della Segreteria Generale.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione spetta al Vice Sindaco o, in mancanza, all'Assessore individuato ai sensi del precedente art. 5, comma 2.

4. La Giunta può decidere di riunirsi anche "a data ed ora fissa" senza necessità di formale convocazione.

Art. 16

Regole per lo svolgimento dell'adunanza

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e si tengono di norma presso la sede municipale, all'interno del palazzo comunale. Il Sindaco può richiedere che alle stesse partecipino con funzioni consultive:

- a) il personale Responsabile di Settore o di Servizio;
- b) il Presidente del Consiglio ovvero i Consiglieri incaricati sulle singole attività ove nominati;
- c) il Revisore dei Conti;
- d) i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Consorzi e Commissioni;
- e) eventuali consulenti esterni dell'Ente.

Partecipa inoltre all'adunanza il Segretario Comunale, o suo sostituto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. Durante l'adunanza spetta al Presidente il compito di dirigere e coordinare l'attività della Giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni assunte.

3. Gli Assessori, Il Sindaco ed il suo Vice debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di Deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, ad esclusione dei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della Deliberazione e specifici interessi propri e di loro parenti sino al quarto grado. Gli Assessori che si trovano nell'obbligo di astensione, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala o, se da remoto, disattivano il collegamento alle sedute, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

4. Delle attività e delle decisioni assunte durante l'adunanza può essere redatto, esclusivamente da parte del Segretario Generale, del suo sostituto o del suo vicario, un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o dai rispettivi vicari nel caso i sostituti abbiano tenuto la seduta.

5. L'adunanza è validamente costituita ove il Segretario attesti la presenza di almeno 3 (tre) componenti della Giunta.

6. Il Sindaco, o chi lo sostituisce legalmente, assume naturalmente le funzioni di Presidente e le decisioni sono assunte tramite deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese.

7. La partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale può aver luogo anche con modalità telematica che consenta ad uno o a più componenti l'Organo ed al Segretario Comunale (o suo Vice) di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono tenute presso la sede del Comune.
8. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede ed in remoto.
9. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle riunioni devono assicurare, nella massima possibile riservatezza delle comunicazioni e sicurezza del sistema, la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di:
- a) percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - b) intervenire nella discussione;
 - c) effettuare una votazione palese, salva l'attivazione di idonei sistemi che consentano il voto segreto nei casi previsti dalla normativa
10. Deve essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e , quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti. Nonché al Presidente la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare, insieme al Segretario, e proclamare i risultati della votazione.
11. La visione degli atti della riunione è garantita con la messa a disposizione in via telematica delle proposte unitamente all'ordine del giorno
12. Le modalità per le adunanze tenute totalmente o parzialmente da remoto sono disciplinate dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA ".